

## DISCIPLINARE DI GARA

### LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI :

- LOTTO 1: MEDIA VAL DI NON  
LOTTO 2: ALTA VAL DI NON  
LOTTO 3: VAL DI CAVEDINE E MONTE BONDONE  
LOTTO 4: PIANA ROTALIANA  
LOTTO 5: S.S. 421 TRATTO MOLVENO – PONTE DEI SERVI  
LOTTO 6: LAGO DI CALDONAZZO E DINTORNI  
LOTTO 7: LAGO DO LEVICO E MONTE PANAROTTA

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 1: Media Val di Non : Euro 1.252.587,75 di cui:**
  - a) Euro 1.215.010,12.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 37.577,63.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;  
Categoria OG3

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 2: Alta Val di Non : Euro 1.253.401,50 di cui:**
  - a) Euro 1.215.799,46.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 37.602,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;  
Categoria OG3

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 3: Val di Cavedine e Monte Bondone: Euro 2.011.022,94 di cui:**
  - a) EURO 1.950.692,25.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 60.330,69.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;  
Categoria OG3

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 4: Piana Rotaliana Euro 1.337.537,40 di cui:**
  - a) EURO 1.297.411,28.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 40.126,12.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;  
Categoria OG3

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 5: S.S. 421 tratto Molveno – Ponte dei Servi: Euro 530.622,90 di cui:**
  - a) Euro 514.704,21.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 15.918,69.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;  
Categoria OG3

#### Importo dei lavori:

- **LOTTO N. 6: Lago di Caldonazzo e dintorni: Euro 1.403.105,40 di cui :**
  - a) Euro 1.361.012,24.- per lavorazioni soggette a ribasso;
  - b) Euro 42.093,16.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;

Categoria OG3

**Importo dei lavori:**

- **LOTTO N. 7: Lago di Levico e Monte Panarotta: Euro 1.230.264,13 di cui :**
    - a) Euro 1.193.356,20.- per lavorazioni soggette a ribasso;
    - b) Euro 36.907,93.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;
- Categoria OG3

**Classificazione dei lavori:** Categoria unica: OG3

Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.

**Durata del contratto:** Il contratto ha durata tre anni dalla data riportata nel verbale di consegna del lotto stradale.

L'opera è suddivisa in 7 (sette) lotti oggetto del presente appalto.

E' possibile presentare l'offerta per uno, per più o per tutti i lotti, fermo restando che **ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti**, come previsto dalla determina del dirigente del Servizio Gestione Strade n. 81 di data 29 giugno 2007. Qualora la stessa impresa, singola o associata, risulti aggiudicataria di più di due lotti, l'Amministrazione **chiederà alla medesima di optare per soli due lotti.**

Non sono ammesse, per ciascun lotto, offerte in aumento, parziali o condizionate.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in conformità alle norme contenute nel presente disciplinare, al Capitolato speciale d'appalto.

Elementi di valutazione e relativo peso per l'aggiudicazione dei lavori riguardo ai singoli lotti:

ELEMENTO	Punteggio massimo
a) ribasso sul prezzo a base d'asta	55
b) quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione e che il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna d utilizzare effettivamente in relazione alle esigenze di impiego, per tutta la durata dell'appalto.	18
c) quantità e qualità del personale di cui è garantita la presenza sul lotto stradale ai sensi dell'art. 22 comma VI punto 1) del Capitolato Speciale di Appalto	18
d) organizzazione dell'Impresa concorrente per la effettuazione dei lavori ed eventuali elementi migliorativi rispetto agli obblighi minimi previsti dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto	9

Suddivisi, a sua volta, con i seguenti elementi di specificazione (sub-elementi) relativamente agli elementi "quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione" e "quantità e qualità del personale", indicati rispettivamente alle lettere b) e c), assegnando a ciascun aspetto il sub – peso di seguito indicato:

1. elemento b): "quantità e qualità dei mezzi messi a disposizione": peso massimo 18 punti

Sub- elemento	Sub - peso
1.1. quantità di mezzi messi a disposizione	9

1.2. qualità e disponibilità dei mezzi messi a disposizione	9
---	---

2. elemento c): "quantità e qualità del personale messo a disposizione": peso massimo 18 punti

Sub- elemento	Sub - peso
2.1. quantità di personale messo a disposizione	9
2.2 qualità del personale messo a disposizione	9

Con riferimento a sub elementi individuati si stabilisce:

- di valutare l'elemento 1.2 (qualità dei mezzi messi a disposizione), oltre che con la qualità dei mezzi offerti e delle attrezzature relative, anche con riferimento alla specificità del mezzo per l'espletamento delle attività di manutenzione stradale e con riferimento alla disponibilità del mezzo stesso dando preferenza ai mezzi di proprietà, e quindi direttamente disponibili, rispetto ai mezzi in sub-appalto o a nolo.
- di valutare l'elemento 2.2 (qualità del personale messo a disposizione) tenendo conto del tipo di qualifica o specializzazione posseduta.

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, ad ogni concorrente, secondo i criteri di cui all'allegato A del Capitolato Speciale. In particolare si richiama quanto segue:

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:

$$- K_i = A_i P_a + B_i P_b + C_i P_c + D_i P_d$$

ove:

- $A_i, B_i, C_i, D_i$ , sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente  $i$ -esimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- $P_a, P_b, P_c, P_d$ , sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;
- $K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ -esimo.

Ai fini della determinazione del coefficiente  $A_i$  la Commissione Giudicatrice utilizzerà la seguente formula :

$$A_i = R_i / R(\max)$$

ove:

- $A_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo
- $R_i$  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente  $i$ -esimo rispetto al prezzo posto a base di gara
- $R(\max)$  è il ribasso percentuale massimo offerto

Qualora le offerte ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica siano in numero pari o superiore a 3 (tre), ai fini della determinazione dei coefficienti  $B_i$  e  $C_i$  ed  $D_i$  la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio applicando il metodo del "confronto a coppie". Qualora le offerte ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica siano in numero inferiore a 3 (tre) ai coefficienti  $B_i, C_i$  ed  $D_i$  verrà attribuito, per ciascuna offerta, un valore compreso tra 0 e 1, sulla base della valutazione di merito effettuata dalla Commissione valutatrice.

L'impresa concorrente, in sede di gara, deve presentare:

- a) Ribasso percentuale che intende offrire sul prezzo posto a base di asta con riferimento a ciascuno dei lotti. Si precisa che l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso;

- b) Relazione illustrante le reali risorse materiali che intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.
- c) Relazione illustrante le reali risorse di personale che intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto con la indicazione, per ogni persona, della qualifica, dei titoli di studio, delle precedenti esperienze e del tipo di rapporto che la lega alla Impresa;
- d) Relazione descrittiva del tipo di organizzazione che la impresa intende adottare per la effettuazione dei lavori descritti dal Capitolato Speciale, con l'illustrazione delle eventuali migliorie proposte rispetto agli obblighi minimi previsti dal Capitolato Speciale Art. 2, comma IV, lettera d).

**Si evidenzia che le risorse materiali e di personale che il concorrente dichiara e si impegna a mettere a disposizione non potranno essere inferiori al minimo inderogabile indicato nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto.**

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare l'appalto, qualora le offerte pervenute non siano ritenute adeguate rispetto agli obiettivi della gara, ovvero per ragioni di pubblico interesse che abbiano comportato variazioni agli obiettivi perseguiti, rimanendo escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, il presente Disciplinare di gara (norme integrative del bando), i modelli per rendere le dichiarazioni il Capitolato speciale di Appalto possono essere ritirati in copia presso il **Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali – Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496460)**, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tale caso dovrà essere presentata richiesta per il rilascio della predetta documentazione, anche a mezzo fax, al sopra citato Ufficio Appalti, **almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta**, indicato nel bando di gara.

**La documentazione sopracitata è altresì disponibile sul sito internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it).**

Gli elaborati del progetto sono in visione presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.45, giovedì 9.00-12.45 e 14.30-15.30) e possono essere ordinati in copia su supporto informatico (cd rom) presso il predetto Ufficio Appalti, **almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta**, indicato nel bando di gara.

Per ottenere copia fotostatica dei medesimi, ci si dovrà rivolgere al Servizio Gestione Strade (dott. Carlo Raspadori – telefono 0461/497520); il rilascio della documentazione sarà subordinato alla corresponsione delle relative spese di riproduzione e/o spedizione.

Il cd rom costituisce solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza degli elaborati progettuali presenti su cd rom con quelli esistenti su supporto cartaceo.

**Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo fax, al Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti - via Dogana 8 - 38100 Trento - fax 0461/496460, non oltre 14 giorni antecedenti il termine**

**fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta.** Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

## 1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa al pubblico incanto, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E GESTIONI GENERALI – Ufficio Appalti**  
**Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101**  
**38100 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 settembre 2007**

**un unico plico** chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità, riportante all'esterno la scritturazione o stampigliatura della denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la seguente dicitura: **“GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI: LOTTO/I N. \_\_\_\_\_ (indicazione del/i lotto/i di riferimento cui si partecipa e il relativo oggetto)”**

**All'interno del suddetto plico** dovranno essere inserite **tante buste quanti sono i lotti ai quali il concorrente intende partecipare.** Le buste relative ad ogni singolo lotto dovranno essere sigillate con le stesse modalità sopra evidenziate con riferimento al plico e dovranno **riportare chiaramente: la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara e il lotto di riferimento.**

**In ciascuna** di queste buste, dovranno essere inseriti:

- **i documenti** specificati al successivo paragrafo 5.
- **l'offerta tecnica** chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, contenente quanto previsto al successivo paragrafo 4, **riportante chiaramente, la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento nonché la dicitura “OFFERTA TECNICA”.**
- **l'offerta economica** chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3, **riportante chiaramente, la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'ufficio Appalti – Via Dogana, 8 – 1° piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.

Le modalità di inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione appaltante invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non** saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e delle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica in difformità alle modalità sopra indicate.

**La prima seduta di gara sarà tenuta il giorno 26 settembre 2007 alle ore 9.00 presso la sala ASTE, Via Dogana, 8 - Trento.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

### 2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e dei commi 4 e 5 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi

nelle forme previste dall'art. 95 del D.P.R.554/99.

**La documentazione richiesta al successivo paragrafo 5.1 del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.**

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di presentare offerta per il medesimo lotto stradale in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di presentare offerta al medesimo lotto stradale anche in forma individuale qualora abbia presentato offerta al medesimo lotto stradale in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione al medesimo lotto stradale dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del D.lgs. 163/2006, è vietata la partecipazione al medesimo lotto stradale del consorzio stabile e dei consorziati.

**In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Al medesimo lotto stradale, non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o per i quali sia stato accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle offerte presentate.

## **AVVALIMENTO**

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni sub punto 5.1 del presente disciplinare di gara dovranno essere prodotte:

a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti sub 5.1 – punto 1, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## 2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- **attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.**, di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata all'importo dei singoli lotti per i quali intende partecipare, riportante altresì (qualora il concorrente intenda assumere lavori per un importo pari o superiore alla classifica III) il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000, in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori in appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli individuati, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso deve essere presentata la documentazione richiesta al successivo paragrafo 5.1 del presente disciplinare relativamente a ciascuna raggruppata.

## **3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. n. 26/93 non sono ammesse offerte in aumento.**

**Per ciascun lotto di partecipazione, la busta chiusa con le modalità indicate al precedente paragrafo 1, inserita a sua volta nella busta relativa al lotto di riferimento e quindi nel plico unico, dovrà contenere, su carta resa legale, la dichiarazione del ribasso offerto, in cifre ed in lettere e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.**

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata**, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o



da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e in lettere, l'Amministrazione appaltante considererà valido il ribasso espresso in lettere.

**Le correzioni al ribasso percentuale in lettere, dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale in lettere, mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale in lettere, dovranno essere singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento temporaneo (o del consorzio) non costituito, o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito, o del solo consorzio se già costituito.**

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta la mancata sottoscrizione dell'offerta con le modalità sopra indicate, la mancata indicazione della percentuale di ribasso in lettere, nonché la presenza di correzioni alla percentuale di ribasso in lettere, non effettuate con le modalità sopra indicate.

### **3.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA**

**Per ciascun lotto**, nella busta contenente l'offerta economica dovrà essere inserita: **a pena di esclusione:**

- **l'eventuale dichiarazione di subappalto**, in carta legale o resa legale, resa secondo le modalità indicate nel **successivo paragrafo 7**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se resa da un raggruppamento già costituito, ovvero da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, qualora questi non siano ancora costituiti.
- **le eventuali giustificazioni dell'anomalia** di cui al successivo par. 8. Il concorrente **potrà** infatti produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

L'offerta economica, unitamente alla dichiarazione di subappalto e alle giustificazioni, devono essere inserite senza alcun altro documento, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, come indicato al precedente paragrafo 1.

## **4. MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

**Per ciascun lotto di riferimento, la busta chiusa con le modalità indicate precedente paragrafo 1, inserita a sua volta nella busta relativa al lotto di riferimento e quindi nel plico unico, dovrà contenere:**

- a) relazione illustrante le effettive risorse materiali che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto. A tale riguardo si ribadisce che le risorse materiali che il concorrente dichiara e si impegna a mettere a disposizione non potranno essere inferiori al minimo (inderogabile) indicato al comma III dell'articolo 2 del capitolato speciale di appalto. Nella relazione devono essere indicate le caratteristiche tecniche dei vari macchinari messi a disposizione, con l'indicazione se gli stessi sono di proprietà della Impresa o, in caso contrario, delle modalità attraverso le quali l'Impresa Concorrente intende assicurarsene la disponibilità (nolo, subappalto, ecc.). A questo scopo si precisa che la Commissione Tecnica giudicatrice potrà chiedere la documentazione di interesse per accertare quanto dichiarato relativamente alle risorse materiali che il concorrente intende mettere a disposizione;

- b) relazione illustrante le effettive risorse di personale che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto con l'indicazione, per ogni persona, della qualifica, dei titoli di studio, delle precedenti esperienze e del tipo di rapporto che la lega alla Impresa. A tale riguardo si ribadisce che le risorse di personale che il concorrente dichiara e si impegna a mettere a disposizione non potranno essere inferiori al minimo (inderogabile) indicato al comma III dell'articolo 2 del capitolato speciale di appalto;
- c) relazione descrittiva del tipo di organizzazione che l'impresa intende adottare per l'effettuazione dei lavori descritti dal presente C.S.A., con l'illustrazione delle eventuali migliorie proposte rispetto agli obblighi minimi previsti dal C.S.A. in ordine a:
- riduzione del tempo di intervento della squadra di reperibilità dal momento della chiamata da parte della direzione lavori, delle forze dell'ordine o di qualsiasi altra persona titolata (cfr. art. 22 c. V del presente C.S.A.);
  - esecuzione dei sopralluoghi e controlli programmati lungo le strade del lotto anche nei giorni non lavorativi (cfr. art. 22 c. VI del presente C.S.A.);
  - effettuazione delle attività di manutenzione programmata per i trattamenti antighiaccio nella stagione invernale, lo sfalcio dell'erba e le riparazioni della pavimentazione bituminosa nella stagione calda o estiva, in orario "speciale", ossia nelle ore del primo mattino quando tali interventi risultano più utili e/o possono essere eseguiti senza rilevanti disturbi per la circolazione veicolare (cfr. art. 22 c. VI del presente C.S.A.);
  - riduzione del tempo di intervento in strada dei mezzi per lo sgombero neve dal momento di inizio delle precipitazioni che comportino disagio al traffico (cfr. art. 26 c. III del presente C.S.A.).

Le relazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata**, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito potranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

## 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

### 5.1 DICHIARAZIONI

All'interno dell'unico plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento** ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le seguenti **dichiarazioni**, rese anche congiuntamente dal Legale rappresentante dell'Impresa, o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, eventualmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare, attestanti quanto segue:

1. **il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A.** di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata all'importo dei singoli lotti per i quali intende partecipare; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, **l'attestazione di qualificazione dovrà inoltre riportare l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000, in corso di validità;**  
*(alla dichiarazione potrà essere allegata copia dell'attestazione succitata, anche ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.)*
2. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:**

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;*
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure (in presenza di sentenze) tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione. *L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.* In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (*per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante*); resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che in quest'ultimo caso l'estinzione non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché delle condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 163/2006. Fatta salva la valutazione delle singole fattispecie di reato, saranno ritenuti ostativi alla partecipazione i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
- d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver

commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;
- m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

3. **che al medesimo lotto non partecipano imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ex art. 2359, comma 1 del c.c.;**
4. **che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, commi 10 e 11, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto;**
5. *(eventuale in caso di sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con altre imprese): l'elenco delle imprese controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C., con l'indicazione dei relativi rappresentanti legali e direttori tecnici;*
6. **che nei confronti dell'impresa non è stato adottato il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, previsto dall'art. 36 bis della legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223;**
7. **che l'impresa ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;**
8. **che l'Impresa ha preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori del lotto stradale;**
9. **che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto, senza riserva alcuna;**
10. **che l'impresa ha preso conoscenza e ed ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;**
11. **Eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;**
12. **- (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) D. Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006;**  
**- (se consorzio di cui all'art. . 34, c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006): se il consorzio partecipa per conto di una o più consorziate: l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e che le medesime non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006; se il consorzio partecipa in proprio: che le imprese**

consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 36 comma 5 D.lgs. 163/2006;  
 - (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio; (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

13. *(nel caso di G.E.I.E.):* l'elenco delle imprese consorziate o componenti il G.E.I.E (denominazione/ragione sociale, sede legale e partita IVA).
14. *(se associazione temporanea non ancora costituita):* l'elenco delle Imprese costituenti il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, in cooptazione), la quota/parte affidata a ciascuna, l'indicazione della mandataria, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

In caso di impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 5.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa.

Il concorrente deve inoltre indicare un numero di fax al quale l'Amministrazione possa eventualmente inviare la richiesta di cui all'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei, ovvero contenere l'indicazione dell'Impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e l'impegno a conformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai G.E.I.E.

Nel caso di partecipazione a più lotti, **le dichiarazioni richieste al presente punto 5.1 dovranno essere formulate distintamente per ciascun lotto** e inserite nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

## **5.2 DEPOSITO CAUZIONALE**

All'interno dell'unico plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento** ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovrà essere presentata, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 34, comma 3, della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di **un deposito cauzionale distinto per ciascun lotto al quale si intende partecipare**, per un ammontare pari al 5% dell'importo dei lavori corrispondente al lotto di riferimento, e dovrà

contenere **l'espressa indicazione del numero e dell'oggetto del lotto di riferimento.**

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione temporanea di imprese, o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44/2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione dovrà essere formalizzata, **a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità alternative:

- a) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- b) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

**I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo che la somma garantita dovrà essere pari al 5% dell'importo a base di gara, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 della L.P. 26/93.**

**Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:**

- a) "il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario";
- b) "la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";

- c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
- d) “il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante”.
- e) “il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Nel caso di partecipazione a più lotti, **la documentazione richiesta al presente punto 5.2 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto** e inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

### **5.3 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA:**

All'interno dell'unico plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento** ed esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, **LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO distinto per ciascun lotto al quale si intende partecipare**, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici pubblici - deliberazione 10 gennaio 2007 e istruzioni contenute sul sito internet: [www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html](http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html), fatto salvo quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG alla quale, a tutt'oggi, questa Amministrazione non ha aderito (art. 7 della sopra citata deliberazione).

Gli importi vanno versati **in ragione del singolo lotto** per cui il concorrente presenta l'offerta. Ad ogni offerta corrisponde quindi un versamento, sulla base degli importi sotto indicati:

Numero lotto	Importo da versare	Codice CUPAT
Lotto 1	€ 80,00	222000704184
Lotto 2	€ 80,00	222000704185
Lotto 3	€ 80,00	222000704186
Lotto 4	€ 80,00	222000704187
Lotto 5	€ 50,00	222000704188
Lotto 6	€ 80,00	222000704189
Lotto 7	€ 80,00	222000704190

La causale del versamento dovrà riportare unitamente all'oggetto dell'appalto il **codice CUPAT relativo al lotto cui il versamento si riferisce, come dettagliatamente indicato nella tabella sopra esposta.**

**In caso di raggruppamento temporaneo, ancorché non costituito, il versamento dovuto dovrà essere effettuato da uno dei soggetti componenti l'associazione.**

**La mancata presentazione della ricevuta di versamento per l'importo e con le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione dalla gara.**

Nel caso di partecipazione a più lotti, **la documentazione richiesta al presente punto 5.3 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto** e inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

#### **5.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre la documentazione di seguito indicata:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
3. che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99)* determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 93, comma 4 del D.P.R. 554/1999, qualora non risulti da altra documentazione presentata. art. 37 comma 13;

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico.

L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anzichè nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di**



**lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, di cui al paragrafo 5.1, punto 14.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

Nel caso di partecipazione a più lotti, **la documentazione richiesta al presente punto 5.4 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto** e inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

**5.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

Nel caso di partecipazione a più lotti, **la dichiarazione richiesta al presente punto 5.5 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto** e inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

**La mancata presentazione della documentazione di cui ai par. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e anche di una sola delle dichiarazioni di cui al par. 5.1 numeri 1, 2, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), 2h), 2i), 2l), 2m), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.**

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

**In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.**

## **6. PROCEDURA DI GARA**

La Giunta Provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, che sarà tenuta **il giorno 26 settembre 2007 ad ore 9.00** presso la sala ASTE, via Dogana, n. 8, Trento, come indicato nel bando, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a sorteggiare, per ciascun lotto, un numero pari al 10 (dieci) per cento del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 -

mediante fax inviato al numero indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 5 - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al medesimo punto 5.1, numero 1, secondo quanto specificato al successivo punto 9.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (che potrà avvenire consultando il casellario informatico delle imprese, istituito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e accessibile dal sito internet dell'Autorità stessa, qualora i concorrenti sorteggiati non abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura della stazione appaltante, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla commissione tecnica che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare nonché del Capitolato Speciale, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito dell'analisi delle offerte tecniche, il Presidente della commissione tecnica trasmetterà il verbale contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti al soggetto che presiede la gara.

Il giorno fissato per la successiva seduta il Presidente di gara, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo:

- a) dispone l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) dà lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- c) attribuisce il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'art. 2 del Capitolato Speciale;
- d) somma i punteggi relativi all'offerta tecnica e al prezzo offerto, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- e) aggiudica i lavori al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le eventuali giustificazioni prodotte al responsabile della struttura provinciale competente per la fase dell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici della stazione appaltante, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

All'esito di tale analisi, il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dei lavori comunicherà le valutazioni al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica, dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con il medesimo punteggio si procederà a sorteggio.

Qualora la stessa impresa, singola o associata, risulti aggiudicataria di più di due lotti, la medesima dovrà **scegliere i due lotti per i quali intende essere aggiudicataria**. In tal caso, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, sarà invitata dall'Amministrazione a formalizzare la propria opzione a favore di due soli lotti. Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'amministrazione si riserva, con decisione insindacabile, di decidere in merito all'aggiudicazione a favore di due soli lotti.

## 7. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/1993, dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto del presente appalto, deve produrre apposita dichiarazione, **una per ciascun lotto a cui si partecipa**, contenente l'esatta indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- della percentuale complessiva di opere che si intendono affidare in subappalto relativamente alla categoria prevalente, non superiore al limite massimo del 30%.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- **le lavorazioni appartenenti all'unica categoria OG3** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza individuati dall'offerente per la medesima categoria.

**Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.**

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa legale e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

**Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.**

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

**Per quanto non disciplinato dall'art. 42 L.P. 26/1993 si applica la normativa statale in materia di subappalto.**

## 7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'amministrazione provvederà alla **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. dell'art. 86, comma 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così

dispone: *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".*

In considerazione del diritto di opzione, l'Amministrazione procederà alla valutazione dell'anomalia della migliore offerta e, nella stessa maniera, progressivamente nei confronti delle successive offerte sospette di anomalia.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tale caso, le stesse andranno inserite nella busta contenente l'offerta economica come indicato al precedente par. 3.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

## 9. VERIFICA DEI REQUISITI

**L'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario e (in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito specificata.**

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, la seguente documentazione:

- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lotti di riferimento, in corso di validità; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA **dovrà riportare altresì** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000, in corso di validità.

- **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
  - l'indicazione dei legali rappresentanti per imprese individuali e Società diverse da quelle in nome collettivo, oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
  - per le Società, l'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
  - la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
  - eventualmente, le speciali abilitazioni per l'esecuzione di impianti previste dalla legge.
- (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000**, ovvero **DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI TALE SISTEMA**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui al presente paragrafo sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

A comprova della veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione procedente.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Qualora a seguito della verifica si rilevi la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006. Quindi, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla nuova aggiudicazione, previa eventuale valutazione della congruità dell'offerta.

**L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui sopra anche nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procederà secondo le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.**

Si precisa infine che l'Amministrazione aggiudicatrice segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

## 10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione**, la seguente documentazione:

a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);

b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Provincia, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nonché le eventuali proposte integrative di cui alla lett. a) del medesimo comma (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa);

e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBAIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)

**MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nel punto 5.4 del presente disciplinare.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora

l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11 è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

## **11. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE**

- 11.1. L'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, è tenuto alla costituzione di una fideiussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dalla Provincia, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione della Provincia al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **nonchè a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta** in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. il foro competente per eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia".*

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art.108 del D.P.R. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

- 11.2. In conformità a quanto indicato nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la **polizza assicurativa** di cui all'103, comma 1 del D.P.R. 554/1999, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

**Sezione A):**

- Partita 1) opere ed impianti permanenti e temporanei: importo di contratto;
- Partita 2) opere ed impianti preesistenti: a primo rischio assoluto EURO 500.000,00 massimo indennizzo;
- Partita 3) spese di demolizione e sgombero: a primo rischio assoluto fino a EURO 100.000,00.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme al relativo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.

- 11.3 L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103, comma 2 del D.P.R. 554/99, per le motivazioni indicate all'articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà prevedere i seguenti massimali:

- R.C.T.: € 10.000.000,00 per sinistro
- € 10.000.000,00 per persona
- € 10.000.000,00 per danni a cose

Ai sensi dell'art. 103 c. 4 del D.P.R. 554/1999, la polizza dovrà essere trasmessa al Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Contratti – della Provincia Autonoma di Trento, via Dogana, 8 – Trento- a richiesta del medesimo Ufficio.

## 12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il



termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante). Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 34, comma 3, della L.P. 26/1993 presentato, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, a cura del Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali della Provincia autonoma di Trento, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare.

**Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo:** l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'Impresa aggiudicataria ed il soggetto affidatario del subappalto o del cottimo sono tenuti al rispetto di quanto ulteriormente disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti via via corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

Per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 81 di data 29 giugno 2007 assunta dal del Dirigente del Servizio Gestione Strade, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al punto 10 del presente disciplinare di gara, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie** di cui sopra onde non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: rag. Sara Michelon – tel: 0461/496424.

Trento,

IL DIRIGENTE  
- dott. Tommaso Sussarellu -

LC/MS

Allegati:

- A) Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara
- B) Capitolato Speciale d'Appalto

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- 5) responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.